

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

43° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 9 LUGLIO 1991

Presidenza del Presidente PAGANI

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale» (575), d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori

«Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna» (803), d'iniziativa dei senatori Serri e Cascia

«Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985» (1645), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori

«Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie»

(2086), d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori

«Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (2854), testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

Petizione n. 431

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 9
BAUSI (DC), relatore alla Commissione	3
BOATO (Fed. Eur. Ec.)	9

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«**Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale**» (575), d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori

«**Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna**» (803), d'iniziativa dei senatori Serri e Cascia

«**Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985**» (1645), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori

«**Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie**» (2086), d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori

«**Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio**» (2854), testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

Petizione n. 431

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale», d'iniziativa dei senatori Boato, Cutrera, Cabras, Zuffa, Pasquino, Pollice, Gerosa, Spadaccia, Bosco, Rigo, Agnelli Arduino, Callari Galli, Acone, Corleone, Pizzol, Onorato e Strik Lievers; «Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna», d'iniziativa dei senatori Serri e Cascia; «Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985», d'iniziativa dei senatori Berlinguer, Tornati, Margheriti e Cascia; «Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie», d'iniziativa dei senatori Scevarolli, Marniga, Signori, Gerosa, Pizzo, Bozzello Verole, Agnelli Arduino, Guizzi, Giugni, Vella, Calvi, Acone, Ferrara Pietro e Meraviglia; «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati Fiandrotti, Amodeo, Alagna, Andò, Buffoni, Cappelletto e Principe; Fiandrotti, Cristoni, D'Addario, Di Donato, La Ganga, Montali, Orciari, Polverari, Lodigiani, Piermartini, Barbalace, Fiorino, Ferrarini, Piro e Salerno; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli, Capria, Caria, Del Pennino e Battistuzzi; Martelli, Capria, Di Donato, Amodeo, Andò, Artioli, Barbalace, Boniver, Breda, Cappelletto, Cardetti, Curci, D'Amato Carlo, Del Bue, Dell'Unto, Diglio, Ferrarini, Fiandrotti, Iossa, Lodigiani, Mancini Giacomo, Mastrantuono, Mazza, Milani, Montaldi, Mundo, Nonne, Pietrini, Piermartini, Piro, Reina, Rotiroli, Salerno e Scotti Virginio; Minucci, Alborghetti, Angeloni, Barzanti, Bevilacqua, Binelli, Bonfatti Pains, Boselli, Bulleri, Cicerone, Civita, Conti, Fachin Schiavi, Felissari, Lavorato, Lorenzetti Pasquale, Monello, Montecchi, Nardone, Poli, Sapio, Serafini Massimo, Stefanini, Testa Enrico, Toma, Grilli, Gasparotto e Tagliabue; Diglio, Cristoni, Ferrarini, D'Addario, Cavicchioli, Savino, Curci e Polverari; Aniasi, Moroni, Labriola, Del Bue, Buffoni, Maccheroni, Balzamo, Seppia, Testa Antonio, Salerno, Ferrarini, Santarelli, Mazza, De Carli, Noci, Amodeo, Mastrantuono, Cavicchioli, Polverari e Cerofolini; Scotti Vincenzo, Bruni Francesco, Orsini Gianfranco, Azzolini, Augello, Balestracci, Cafarelli, Carrus, Fumagalli Carulli, Nenna D'Antonio, Pisicchio, Portatadino, Quarta, Sarti, Usellini, Zaniboni, Zuech, Andreoni, Biasci, Campagnoli, Contu, D'Alia, Lobianco, Micheli, Pellizzari, Rabino, Silvestri, Torchio, Urso, Zambon, Agrusti, Alessi, Amalfitano, Andreoli, Anselmi, Antonucci, Armellin, Azzaro, Battaglia Pietro, Biafora, Borra, Bortolami, Caccia, Casati, Chiriano, Ciaffi, Ciocci Carlo Alberto, Coloni, Corsi, Crescenzi, Cursi, Dal Castello, D'Angelo, Ferrari Bruno, Ferrari Wilmo, Frasson, Galloni, Gei, Gelpi, Gottardo, Gregorelli, Grillo Luigi, Lombardo, Lucchesi, Malvestio, Mancini Vincenzo, Manfredi, Mensorio, Napoli, Nucci Mauro, Orsenigo, Patria, Perani, Perrone, Piccoli, Radi, Ravasio, Righi, Rinaldi, Rocelli, Rossi di Montelera, Sanese, Sangalli, Sapienza, Saretta, Savio, Sinesio, Stegagnini, Tancredi, Tassone, Viscardi, Viti, Volponi, Zampieri, Zarro e Zoppi; Bassanini e Testa Enrico; Berselli, Servello, Baghino, Maceratini, Martinat, Massano, Matteoli, Parigi, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rubinacci, Sospiri, Trantino, Tremaglia e Valensise, approvato dalla Camera dei deputati e petizione n. 431 attinente ai suddetti disegni di legge.

Prego il senatore Bausi di riferire alla Commissione sui disegni di legge in esame.

BAUSI, relatore alla Commissione. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che stiamo esaminando sotto il profilo delle impostazioni legislative ha numerosi precedenti; e non semplici.

Mi limito a ricordare che in questa sola legislatura il presente è l'ottavo disegno di legge che è stato esaminato in quanto otto sono state le proposte presentate alla Camera.

Ricordo ancora che nelle precedenti legislature l'argomento fu oggetto di svariati disegni di legge che furono presentati sia al Senato che alla Camera senza che la discussione, per gli ostacoli che via via insorsero per un motivo e per l'altro, potesse giungere al termine.

Tutto questo in sede nazionale; in sede europea devo ricordare due direttive del Consiglio della Comunità europea rispettivamente del 2

aprile 1979, n. 409 e del 25 luglio 1985, nonché una sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea dell'8 luglio 1987 sull'inosservanza delle direttive sopra citate concernenti la conservazione degli uccelli selvatici.

Devo ricordare, anche se è vivo nella memoria di ciascuno, che una richiesta referendaria, che era la seconda presentata in quanto la prima non fu giudicata ammissibile dalla Corte suprema per incertezza dei quesiti referendari, non ebbe la maggioranza del 50 per cento dei votanti per cui fu dichiarata non significativa.

Le proposte legislative di cui si è detto poco sopra e le reiterate sollecitazioni di carattere europeo, non cadono su uno scenario dal quale sia rimasta disgiunta l'opinione pubblica e la sensibilità sociale del popolo italiano.

In effetti due estremismi stanno a combattersi fundamentalmente come ombra dominante di nuove formulazioni legislative. Da un lato il complessivo movimento ambientalista, con il diffondersi di un senso di colpa in qualche modo giustificato per le violazioni assurde e criminali che sono state inferte al corpo della natura, e ben si comprende come questo senso di colpa si sia indirizzato verso quella parte della natura, come è appunto il mondo animale, più vicina all'uomo e alla sua sensibilità. Dall'altro lato un esercizio della caccia che spesse volte si è manifestato senza un'adeguata educazione, potremmo dire senza una cultura di carattere ecologico, tanto che, come si è detto, i colpi inferti alla natura sono stati numerosi e gravi. Peraltro non si può dimenticare che la diffusione della caccia, in quanto fenomeno spontaneo e nella soggettività di chi lo pratica, come è stato giustamente sottolineato in uno dei numerosi disegni di legge presentati, ha avuto certamente il senso ed il valore di un risarcimento nei confronti di un lavoro alienante e privo di gratificazioni e di una vita urbana sempre più artificiosa e povera di motivazioni.

Si aggiunga che in fondo chi oggi fa parte del grande esercito di coloro che praticano la caccia ha visto in questa attività una sorta di conquista sociale, di rivincita su privilegi del passato che vedevano l'esercizio venatorio riservato soltanto a nobili e benestanti.

Di fronte a questa sorta di dualismo che sembrerebbe difficilmente componibile in una forma di intesa, dobbiamo altrettanto avvertire che negli ultimi mesi (e non indifferente forse è stato proprio lo scarso interesse dimostrato per l'esperimento referendario) si è avuto un sostanziale avvicinamento delle due posizioni. Lo stesso mondo ambientalista, se così si può definire, in quanto esasperatamente difensore della natura, ha preso atto del fatto che può esistere una forma di modernizzazione della caccia che faccia, considerare l'esercizio della medesima e lo stesso mondo degli adoratori di Diana cacciatrice un contributo non indifferente e un elemento importante nella difesa del patrimonio naturale.

Credo che questo sia il risultato della presa da parte di coscienza degli stessi cacciatori di essere partecipi fondamentali nella difesa della natura; questo credo che sia il maggior merito da ascrivere alle battaglie ecologiste che sono state combattute per tanto tempo.

Credo che il disegno di legge che stiamo per esaminare e prendere in considerazione, al di là di alcuni particolari sui quali ci tratteremo in

sede di lettura dei singoli articoli, possa in ultima analisi rappresentare una vittoria di questo senso di comprensione reciproca che ha sottolineato la compatibilità di due mondi fino a qualche tempo fa irriducibilmente opposti e credo che nelle sue linee generali, a parte, ripeto, alcune considerazioni che meriteranno forse anche alcuni interventi emendativi da parte della nostra Commissione, rispecchi un panorama che finalmente mette dei punti fermi, irrinunciabili, proprio nel mondo della natura e dell'attività venatoria.

Nel proseguire la relazione ritengo opportuno, per evitare un inutile appesantimento della medesima, limitarmi ad alcune notazioni che accompagnino gli articoli più rilevanti del disegno di legge, riservandomi, come è ovvio, di trattare separatamente ed articolo per articolo, nel corso della lettura dell'articolato, le eventuali osservazioni che più specificamente possono coinvolgere o il singolo articolo o il disegno di legge nel suo insieme.

L'articolo 1 è un articolo fondamentale sotto il profilo dei principi perchè, pur riproponendo una indicazione che era già abbastanza esplicita nella legge n. 698, stabilisce con certezza inequivocabile il punto di presupposto della legge: cioè che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata da interessi della comunità nazionale ed internazionale.

Lo stesso articolo poi dà alcune indicazioni di carattere legislativo in quanto dichiara di recepire le direttive 79/409 e 85/411 della Comunità europea e costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 resa già esecutiva con legge del 5 agosto 1981, n. 503. Sarà da aggiungere, ma lo vedremo appunto al momento dell'esame dell'articolato, che potrebbero anche individuarsi alcune modifiche dell'atto di Parigi, di qualche anno successivo.

Stabilisce poi lo stesso articolo 1 la suddivisione dei compiti tra lo Stato, le Regioni, le province autonome, assegnando a ciascuno di essi determinati compiti, fra cui dare indicazione al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie perchè questi, tenendo conto anche delle indicazioni di carattere comunitario, dovrà rilasciare lo stato di conformità della legge e delle leggi regionali e provinciali, come previsto dalle istituzioni della Comunità europea volte alla conservazione della fauna selvatica.

Con l'articolo 2 si definisce quale sia la fauna selvatica oggetto della tutela e si indica quali siano le specie particolarmente protette.

Si stabilisce all'articolo 3 il divieto di uccellazione in tutto il territorio nazionale e il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

Con l'articolo 4 si dà una regolamentazione alle procedure necessarie per l'inanellamento della selvaggina per scopo scientifico e della relativa cattura stabilendo altresì quali siano i limitati esemplari che possono essere ceduti a fine di richiamo.

Con l'articolo 5 si richiamano le condizioni per avere possibilità di realizzare appostamenti fissi pur escludendo dai medesimi gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e si stabilisce che è vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzati come richiami vivi per l'attività venatoria.

Con l'articolo 6 si esaminano i problemi del delicato settore della tassidermia ed imbalsamazione. La detenzione delle preparazioni

tassidermiche viene dichiarata riservata soltanto ad uso privato su spoglie esclusivamente di specie cacciabili.

L'articolo 7 reca una innovazione non indifferente. Proprio in funzione di quel coordinamento di attività che la caccia dovrebbe avere, e che coincide con l'aspirazione dei naturalisti e degli ambientalisti, la denominazione dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, già previsto dalla legge n. 968, viene cambiata in Istituto nazionale di fauna selvatica.

Se ne definiscono le relative modalità costitutive, l'attività cui l'Istituto è riservato, se ne stabilisce la difesa per atti giudiziari a cura dell'Avvocatura dello Stato.

L'articolo 8, inoltre, istituisce il Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale (CTFVN) che con una formazione varia viene a svolgere i compiti che gli sono attribuiti come organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della legge.

L'articolo 9 ripropone l'esercizio da parte delle Regioni delle funzioni amministrative in materia di caccia.

L'articolo 10 stabilisce il principio della pianificazione agro-silvo-pastorale ed è forse, rispetto alla stessa legge n. 968, molto significativo, in quanto la pianificazione realizza la destinazione differenziata del territorio, stabilendo che almeno il 25 per cento deve essere riservato a protezione della fauna selvatica. La protezione comporta il divieto di abbattimento e cattura ai fini venatori accompagnato da provvedimenti volti ad agevolare la sosta della fauna in diminuzione e la cura e la riqualificazione delle risorse ambientali. Con la conseguenza che il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato, ferma restando la riserva del 25 per cento di cui sopra, a protezione della fauna selvatica, solo nella misura del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1. Questa è, ripeto, la definizione più significativa del nuovo disegno di legge. Nel suo seguito poi si stabiliscono anche le caratteristiche dei piani faunistico-venatori prevedendo la realizzazione di oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione, la cui superficie viene a far parte del 25 per cento di cui al n. 7 sopra citato.

Lo stesso articolo stabilisce norme procedurali anche per l'apposizione dei cartelli e le modalità procedurali per la richiesta degli eventuali danni che fossero cagionati ai proprietari.

L'articolo 11 ripropone le stesse indicazioni di cui sopra, adattandole tuttavia al territorio della zona delle Alpi che viene ragguagliato, per la peculiarità della selvaggina e per la dimensione limitata del territorio, a norme diverse e particolari.

Con l'articolo 12 si entra nel cuore del problema. La caccia è possibile soltanto per concessione dello Stato ai cittadini che lo richiedono e che posseggono i requisiti necessari previsti dalla legge. Si definisce altresì che cosa è l'esercizio venatorio e quali sono i modi in cui esercitarlo. Si stabilisce ancora che la fauna selvatica, abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto della legge, appartiene a colui che l'ha cacciata. Si definisce inoltre quali siano le caratteristiche per ottenere questo consenso alla attività venatoria, cosa che troverà una maggiore precisazione nel successivo articolo 22.

Definisce l'articolo 13 quali sono i mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria, stabilendo quali siano i tipi di fucile, quelli a canne mozzate, i bossoli (in particolare quelli in plastica che possono essere utilizzati fino al 1994) e stabilendo alcune eccezioni in relazione alla particolarità dell'esercizio venatorio che si intende effettuare.

La gestione della caccia, dice l'articolo 14, è zonizzata attraverso una programmazione che ripartisce il territorio riservato alla caccia in ambiti territoriali di dimensioni sub-provinciali e possibilmente omogenee nei confini naturali.

Si stabiliscono altresì i termini assegnati ai cittadini per la definizione delle modalità scelte per l'esercizio venatorio. Infine, al comma 7, vi è un'altra innovazione di un qualche rilievo: entro 60 giorni il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle Regioni e alle provincie l'indice di densità (commi 2 e 3). Si stabilisce con lo stesso articolo il regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio, con le modalità di prima costituzione degli organi direttivi negli ambiti territoriali della caccia e di comprensori alpini, la loro durata in carica nonchè le norme relative alla loro prima elezione ed ai loro successivi rinnovi. Le domande di ammissione negli ambiti dei territori di caccia o dei comprensori alpini devono essere presentate entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Con lo stesso articolo si stabilisce il principio del territorio disponibile a favore di chi intende esercitare l'attività venatoria, comunque garantendo un ambito territoriale di caccia nella Regione in cui il richiedente risiede.

Il principio ripetutamente affermato è quello del silenzio-assenso nelle sue varie articolazioni, cosa che sembra quanto mai opportuna per superare i naturali ritardi della pubblica amministrazione. L'organismo di gestione è quello che ha il compito diretto sul territorio per seguire con presenza addirittura fisica la realizzazione dei programmi di intervento per il miglioramento degli *habitat*, l'attribuzione di incentivi a conduttori di fondi rustici per la tutela dei diritti nominati, nonchè dei riproduttori e le altre evenienze alle quali sia i cacciatori sia i proprietari e conduttori agricoli sono chiamati a collaborare e contribuire proprio in quella sorta di definizione globale del sistema venatorio che lo vede come strumento volto a valorizzare l'ambiente nel quale naturalmente esso si svolge.

Gli articoli 15, 16 e 17 dettano norme per il funzionamento di quelle peculiarità che possono trovare spazio nel territorio venatorio, come per esempio le aziende agri-faunistico-venatorie, le agri-turistico-venatorie, gli allevamenti e le modalità di utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia.

L'articolo 18 stabilisce quali siano le specie cacciabili ed i periodi di attività venatoria. Più dettagliatamente definisce quali siano le specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre; definisce quali siano le specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio; stabilisce quali siano quelle cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre; quali dal 1° ottobre al 31 dicembre e dal 1° novembre al 31 gennaio. Si prevedono con lo stesso articolo eventuali interventi modificativi degli elenchi delle specie cacciabili in relazione anche agli interventi di carattere internazionale che dovessero verificarsi. Si

stabilisce infine che il numero di giornate settimanali di caccia non può essere superiore a 3, affidandone la libera scelta al cacciatore ma escludendo in ogni caso i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è sospesa, dando così luogo al silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì. Ci sono alcune esclusioni che riguardano in particolare la posta alla beccaccia e la caccia di appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino.

Gli articoli 19 e 20 prevedono il controllo della fauna selvatica dettando disposizioni sotto un duplice profilo: sia per quanto riguarda il controllo anche come fatto di patrimonio zootecnico, sia, all'articolo 20, per quanto riguarda le modalità di introduzione di fauna dall'estero.

L'articolo 21 definisce i vari divieti sia per quanto riguarda le modalità dell'esercizio venatorio, sia per quanto riguarda la vendita dei prodotti a questo in qualche misura collegati.

L'articolo 22 stabilisce le modalità per la licenza di porto di fucile e gli esami necessari prima del primo rilascio; ne definisce la relativa durata. L'articolo 23 stabilisce le tasse di concessione regionale.

L'articolo 24 istituisce un fondo presso il Ministero del tesoro sotto forma di accettazione delle tasse di cui sopra si è detto, definendo anche le modalità di suddivisione della disponibilità.

L'articolo 25 prevede la costituzione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni di un fondo di garanzia per le vittime della caccia.

L'articolo 26 regola il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dalle attività venatorie.

Il 27 ed il 28 descrivono i modi di attuazione della vigilanza venatoria ed in particolare l'articolo 28 elenca i compiti che spettano alla vigilanza.

Gli articoli 30, 31 e 32 definiscono le sanzioni penali, quelle amministrative ed i provvedimenti di carattere disciplinare, quali la sospensione, la revoca e i divieti di rilascio della licenza di caccia.

L'articolo 33, infine, definisce le modalità per i rapporti sull'attività di vigilanza ed il 35 la relazione sullo stato di attuazione della legge.

L'articolo 36 e l'articolo 37 contengono norme transitorie e disposizioni finali per l'applicazione delle varie modalità previste dalla nuova legge.

L'articolo 34 è un capitolo particolare che riguarda le associazioni volontarie, ne definisce la libertà di istituzione e le modalità per ottenere il riconoscimento.

Io mi rendo conto, signor Presidente, egregi colleghi, che, come si usa dire in termini cinematografici quando i fatti sono raccontati senza un adeguato montaggio ma proprio come rassegna, uno dietro l'altro, di singoli episodi, la mia relazione potrebbe definirsi un po' una «funata».

D'altra parte mi premeva mantenere fede all'impegno preso e aprire, con il dar vita alla mia relazione, la discussione su un tema che ravviso importante definire in tempi brevi. Non è possibile che un disegno di legge stenti sostanzialmente oltre un decennio per diventare legge.

Concludo, per riassumere, con un interrogativo: la legge proposta va dunque tutta bene? È il provvedimento che può ragionevolmente

porre la parola fine alla lunga e appassionata diatriba su caccia sì, caccia no? Sarebbe forse una eccessiva presunzione attribuire ad una legge quelle facoltà sostanzialmente taumaturgiche che è imprudente riconoscere?

Ripeto quello che ho accennato all'inizio, che siamo di fronte ad un apprezzabile tentativo di rendere compatibile due mondi che sembrano diametralmente e culturalmente opposti.

Ed è un tentativo non solo apprezzabile, ma meritevole di grande attenzione. Ci sono sicuramente alcune parti della legge che lasciano perplessi.

Credo che, al di là di alcuni emendamenti che mi riservo ancora di indicare dopo la discussione generale, ci siano sicuramente alcune parti della legge stessa che meritano di essere riviste.

C'è tutto il settore delle sanzioni che merita molta attenzione e sul quale ci sono delle osservazioni della Commissione giustizia che ancora non ho avuto modo di esaminare; ci sono delle misure, ad esempio sulle distanze e sui divieti, che sicuramente meritano una qualche attenzione.

C'è l'esclusione della caccia col falco e c'è infine una qualche genericità nella definizione dell'associazionismo venatorio.

Una particolare attenzione dovremo porre sull'esclusione di alcune zone dalle attività venatorie proprio perchè uno degli intendimenti della legge che mi paiono fondamentali è quello di dare adeguato respiro ad una conservazione della natura, al miglioramento ed all'esaltazione della medesima, esigenze che non possono trovare una loro risposta esclusivamente nella pur giusta persecuzione contro il bracconaggio.

L'ecocidio, del quale giustamente da più parti si è parlato, deve trovare una risposta diversa; ma per molti versi il disegno di legge che è al nostro esame può essere in grado di soddisfare tale esigenza.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Bausi per la sua esposizione.

BOATO. Signor Presidente, di solito il resoconto stenografico delle sedute di Commissione è disponibile con molto ritardo. Le rivolgo perciò la richiesta che in merito alla discussione dei disegni di legge sulla caccia si possa disporre con la massima celerità dei resoconti stenografici delle nostre sedute, anche provvisori.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consiglieri parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. SSA MARISA NUDDA